

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 8 Gennaio 2020

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 1-2020

LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO - NOVITÀ FISCALI PER IL 2020

In relazione alle normative approvate a cavallo delle festività natalizie con la legge 160/2019 e la conversione in legge del d.l. 124/2019, la presente circolare intende affrontare in estrema sintesi gli argomenti che maggiormente e più strettamente riguardano la Vostra professione.

Gli argomenti che seguono, necessariamente esposti in modo sintetico, pertanto lo Studio è a disposizione come sempre per ogni eventuale approfondimento.

1) Regime forfettario

La legge finanziaria ha introdotto un ulteriore vincolo al fine sia dell'accesso a tale regime fiscale sia per il mantenimento del regime stesso: è infatti previsto che la norma agevolativa è applicabile a condizione che il professionista non abbia posseduto nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati (pensione, ad esempio) superiori a € 30.000; la disposizione non si applica nel caso in cui il lavoro dipendente sia cessato (senza inizio di un nuovo rapporto di lavoro dipendente) e nel caso in cui, una volta cessato, non abbia avuto come seguito un reddito da pensione che, sommato a quello di lavoro dipendente, abbia comportato il superamento di tale soglia. Di fatto, quindi, il professionista che nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati che sommati siano superiori a € 30.000 nel 2020 passa automaticamente nel regime contabile ordinario, con tutti gli obblighi conseguenti, mentre chi si apprestasse ad aprire la partita iva nel 2020 dovrà prestare attenzione a tale vincolo che si aggiunge agli altri già esistenti (e confermati).

Pertanto, si raccomanda a chi già in attività come professionista nel 2019 di prestare estrema attenzione fin da subito a questo nuovo vincolo.

Si segnala inoltre che la Legge Finanziaria 2020 ha modificato le altre due cause ostative per accedere al regime forfettario:

- L'impiego di forza lavoro nell'ambito dell'attività professionale è ammesso fino al limite annuo di 20.000 euro (non più pari a 5.000 euro);
- È stato definitivamente eliminato il limite relativo al possesso di beni strumentali per la propria attività professionale in un ammontare non superiore a 20.000 euro calcolato a fine anno.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

2) Pagamenti in contanti

Dal 2020 per avere diritto alla detrazione del 19% di imposta in dichiarazione dei redditi, tutta una serie di oneri, tra cui le fatture “cliniche” emesse da medici, psicologi, ecc. devono essere pagate con metodi tracciabili diversi dal denaro.

L'articolo 1 commi 679 e 680 della Legge Finanziaria 2020 dispone infatti che *“ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili”*.

Per strumenti tracciabili sono da intendersi:

- i versamenti (bonifici) bancari o postali;
- i versamenti tramite carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il pagamento in contanti è comunque ammesso, ma il cliente/paziente non potrà detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi.

E' suggeribile, in questo caso, darne opportuna e preventiva informativa al paziente.

Si segnala, inoltre, che per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria del prossimo anno (in scadenza a gennaio 2021) è previsto un nuovo campo da compilare con l'indicazione del pagamento (“tracciabile” o “non tracciabile”); ne consegue l'importanza di indicare fin d'ora nella fattura che si emette la modalità di pagamento della stessa.

3) Divieto di emissione di fatture elettroniche

E' confermato anche per il 2020 (come già previsto per il 2019) il divieto di emissione di fatture elettroniche verso privati aventi “contenuto clinico” (in sostanza si tratta delle fatture che lo psicologo deve inviare al Sistema Tessera sanitaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo).

4) Chiarimenti in merito all'opposizione dell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Con il provvedimento n°1432437 del 23/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già di recente indicato (provvedimento 115304) in merito alle modalità di esercizio dell'opzione del paziente in merito alla sua volontà di far inviare o non far inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte del

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

professionisti obbligati, vale a dire che il diniego all'invio va indicato nella fattura consegnata al cliente e nella copia conservata dal professionista.

In base alle novità sopra esposte lo Studio resta a disposizione della Clientela per eventuali incontri o chiarimenti.

* * *

Paolo Torazza

Alberto Papone